



Allegato 03

TRASFERIMENTI DEGLI ALLIEVI¹

INDICE

Articolo 1 - Premessa	2
Articolo 2 - Trasferimenti in entrata di allievi nelle classi seconde o successive provenienti dallo stesso indirizzo di studi	2
Articolo 3 - Trasferimenti in entrata di allievi nelle classi prime	2
Articolo 4 - Trasferimenti in entrata di allievi ammessi alla classe seconda provenienti da altri indirizzi di studi	2
Articolo 5 - Trasferimenti in entrata di allievi nelle classi terze, quarte e quinte provenienti da altri indirizzi di studi	3
Articolo 6 - Istruzione parentale	3
Articolo 7 - Esami integrativi	3
Articolo 8 - Esame di idoneità	4
Articolo 9 - Studenti provenienti da scuole straniere	5
Articolo 10 - Norme per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	6

¹ Approvato con delibera del Collegio dei docenti n°38 della seduta del 20 maggio 2025 e successiva delibera del Consiglio di Istituto n°29 del 28 maggio 2025.



Articolo 1 - Premessa

1. I trasferimenti di studenti provenienti da altre scuole e/o altri percorsi formativi nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi, è valutata ed eventualmente accolta entro i limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza edilizia e logistica dell'Istituto, dei piani di utilizzo e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dalle relative norme e dalle disposizioni previste a cura degli Enti Locali competenti e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale sulle iscrizioni.

Articolo 2 - Trasferimenti in entrata di allievi nelle classi seconde o successive provenienti dallo stesso indirizzo di studi

1. Le richieste di trasferimento di studenti ammessi alla classe seconda o successive, provenienti da altri licei e per lo stesso indirizzo di studi, vengono accolte in base alle disponibilità indicate nell'art.1, previa valutazione positiva del Dirigente Scolastico sulle motivazioni della richiesta, tra cui:
 - trasferimento imprevisto della famiglia in un'altra città;
 - figli di genitori con attività lavorativa itinerante;
 - situazioni particolari derivanti da disposizioni giurisdizionali (tribunale penale o tribunale dei minori).
2. Il trasferimento è subordinato alla presentazione del nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza e non prevede prove o colloqui integrativi.
3. La famiglia che intende trasferire lo studente deve presentare una richiesta motivata sia al dirigente scolastico della scuola di provenienza sia a quello della scuola di destinazione.
4. Una volta approvate le richieste, il Dirigente Scolastico della scuola di provenienza rilascerà il nulla osta, che dovrà essere consegnato alla scuola di destinazione per completare la procedura di trasferimento.

Articolo 3 - Trasferimenti in entrata di allievi nelle classi prime

1. Il trasferimento di allievi per le classi prime è possibile prima dell'inizio delle lezioni e fino al termine del primo periodo dell'anno scolastico (fino al 31 gennaio del medesimo anno).
2. Le richieste di trasferimento presentate a partire da febbraio saranno accettate solo se lo studente è iscritto allo stesso indirizzo di studi richiesto e previa valutazione del dirigente scolastico sulle motivazioni della domanda. Tra le cause valide rientrano, a titolo esemplificativo:
 - trasferimento imprevisto della famiglia in un'altra città;
 - figli di genitori con attività lavorativa itinerante;
 - situazioni particolari legate a disposizioni giurisdizionali in ambito penale o del tribunale dei minori.

In ogni caso, restano validi i requisiti previsti dall'articolo 1.

3. L'inserimento dello studente nella nuova classe o indirizzo avviene nel rispetto dei criteri di formazione delle classi e viene preceduto da una comunicazione al docente coordinatore di riferimento. Il consiglio di classe ha il compito di verificare eventuali lacune disciplinari, che dovranno essere colmate attraverso interventi specifici nel corso dell'anno scolastico, senza necessità di sostenere esami integrativi.
4. La famiglia che intende trasferire lo studente deve presentare una richiesta motivata sia al dirigente scolastico della scuola di provenienza sia a quello della scuola di destinazione.
5. Dopo l'approvazione della richiesta, il dirigente della scuola di provenienza rilascerà il nulla osta, che dovrà essere consegnato alla scuola di destinazione per il completamento della procedura di trasferimento.

Articolo 4 - Trasferimenti in entrata di allievi ammessi alla classe seconda provenienti da altri indirizzi di studi

5. Le richieste di trasferimento di studenti ammessi alla classe seconda, senza sospensione di giudizio e provenienti da un indirizzo di studi diverso, sono soggette a un colloquio finalizzato a individuare eventuali carenze formative. Queste potranno essere colmate con interventi



specifici all'inizio dell'anno scolastico successivo e/o nel corso dell'anno. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994.

6. La domanda di trasferimento deve essere presentata alla Segreteria Didattica entro il 30 giugno, corredata dai seguenti documenti:
 - *nulla osta* della scuola di provenienza;
 - pagella dell'anno scolastico in corso;
 - programmi delle discipline svolte nella classe frequentata.
7. Una commissione apposita esamina la richiesta e, in base alle differenze tra i curricoli, individua le discipline o parti di discipline oggetto del colloquio. Gli studenti devono ritirare i programmi svolti presso la segreteria e riconsegnarli, sottoscritti, entro una settimana, per prepararsi adeguatamente al colloquio. La segreteria evaderà le richieste di copia dei programmi entro sette giorni dalla ricezione.
8. Il colloquio, che si svolgerà nel periodo degli accertamenti dei debiti formativi, ha l'obiettivo di verificare:
 - la consapevolezza della scelta del nuovo indirizzo di studi;
 - la conoscenza degli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF;
 - le competenze disciplinari della classe prima del nuovo corso di studi rispetto alle discipline del percorso precedente.
9. Se lo studente ha ricevuto sospensione del giudizio da parte della scuola di provenienza, la domanda di iscrizione potrà essere formalizzata solo dopo la conclusione degli accertamenti. Tuttavia, anche in questo caso, il colloquio dovrà comunque essere sostenuto seguendo le stesse tempistiche e procedure previste per i promossi a giugno.
10. L'inserimento nella nuova classe, assegnata dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei criteri di formazione, avverrà solo dopo la presentazione del *nulla osta*. Il trasferimento sarà comunicato al coordinatore di classe, e il Consiglio di Classe valuterà eventuali carenze nelle discipline non presenti nel piano di studi dell'anno precedente, predisponendo interventi specifici da svolgere all'inizio dell'anno scolastico e/o in itinere in corso d'anno.

Articolo 5 - Trasferimenti in entrata di allievi nelle classi terze, quarte e quinte provenienti da altri indirizzi di studi

1. Non sono accettate richieste di iscrizione provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono infatti subordinate – per precise disposizioni normative – allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore).

Articolo 6 - Istruzione parentale

1. Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'istruzione parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità definite per il passaggio alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi. Il termine per la presentazione della domanda è il 30 aprile.

Articolo 7 - Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale ad una classe superiore alla seconda in istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato entro i limiti indicati all'art.1.
2. Gli studenti promossi nello scrutinio di giugno possono presentare domanda presso la segreteria didattica entro il 30 giugno. Alla domanda devono essere allegati:
 - *nulla osta* della scuola di provenienza;
 - le pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola secondaria di secondo grado frequentati;
 - ricevuta del versamento di € 12,09 da effettuarsi sul bollettino postale, modello F24 in qualità di tassa governativa, indicando lo specifico **Codice Tributo**.



3. I programmi saranno esaminati da apposita Commissione che dovrà individuare le discipline o parti di discipline sulle quali dovrà vertere l'esame; queste saranno comunicate agli interessati entro il 10 luglio. Una volta conosciute le discipline d'esame, i candidati dovranno richiedere in segreteria didattica i programmi – la richiesta sarà evasa entro 7 giorni – relativi alle discipline da studiare riferite ai diversi anni di corso. Entro una settimana dal ricevimento dei programmi, gli stessi dovranno essere presentati sottoscritti dai candidati, e sui quali verterà l'esame. La commissione di cui sopra accerterà la Correttezza dei programmi presentati dando avviso di eventuali incongruenze.
4. La sessione degli esami integrativi si svolge, di norma, alla fine del mese di agosto in concomitanza con le prove di accertamento dei debiti formativi, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e comunicato agli interessati. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto di verifica.
5. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
6. Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito formativo. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 30 giugno, con riserva e nei limiti definiti all'art.1.
7. Considerato che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine di agosto, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo. Questo Istituto non rilascerà quindi nulla osta in uscita a nessun alunno che debba sostenere il test per il superamento del debito formativo.
8. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso il nostro Istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'Ufficio registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza.
9. A coloro che intendono sostenere esami integrativi per il passaggio da questa scuola ad altri indirizzi di studio, il dirigente rilascerà un attestato provvisorio che documenta l'intenzione manifestata. Il nulla osta formale sarà tuttavia rilasciato solo dopo notizia dell'esito dello scrutinio del test di recupero dei debiti formativi.

Articolo 8 - Esame di idoneità

1. Tali esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui posseggono il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) ovvero dagli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo per accedere a ciascuna delle classi successive alla prima o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'istruzione parentale. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti a quella a cui il candidato aspira e per le quali non si possiede idoneità. L'inserimento dell'allievo idoneo nelle classi dell'Istituto avviene nei limiti definiti all'art.1.
2. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso, con valutazione distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la/le prova/e.
3. I candidati esterni che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado possono partecipare, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge pari un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.
4. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui sopra i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
5. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.



6. I candidati esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
7. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 marzo.
8. Per i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo del quinto anno di corso, l'ammissione all'esame di Stato è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno per l'indirizzo corrispondente.
9. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
10. La domanda di accesso agli esami di idoneità può essere presentata dal 31 gennaio al 30 aprile (25 marzo per i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso) con allegata ricevuta del versamento di € 12,09 in qualità di tassa governativa da effettuarsi sul bollettino postale, modello F24, con indicato lo specifico **Codice Tributo**.
11. Valgono le stesse disposizioni previste per gli esami integrativi; la comunicazione delle discipline oggetto d'esame sarà fornita agli interessati entro 20 gg. dalla presentazione della domanda con affissione all'albo.
12. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, in seduta precedente all'anno scolastico per cui si chiede l'esame e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro liceo ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dal DPR 87/88/89 del 2010. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato nel rispetto dei limiti definiti all'art.1), provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. È necessario inoltre, per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Articolo 9 - Studenti provenienti da scuole straniere

1. Gli studenti soggetti all'obbligo scolastico, provenienti da:
 - scuole straniere all'estero,
 - scuole straniere del II ciclo in Italia riconosciute dall'ordinamento estero,possono iscriversi all'istituto in base alle disposizioni dell'articolo 45, comma 2 del D.P.R. 394/99, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali.
2. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.



Articolo 10 - Norme per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

1. Le istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono agli studenti, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, crediti non formali ed informali ed esperienze lavorative (anche svolte in apprendistato).
2. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.
3. N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per tali percorsi istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta.



Al Dirigente scolastico del Liceo Classico
Statale "Giacomo Leopardi" di RECANATI

Oggetto: **domanda di trasferimento/cambio indirizzo di studio².**

I sottoscritti

1. _____, nato/a a _____
il _____ residente a _____ via _____
_____ n° _____ tel./cell. _____
email _____

2. _____, nato/a a _____
il _____ residente a _____ via _____
_____ n° _____ tel./cell. _____
email _____

in qualità di genitori, di tutori o affidatari dell'alunno/a _____,
nato/a a _____ il _____ residente a _____
via _____ n° _____ c.f. _____
cittadinanza _____ frequentante la classe _____ sez. _____
della scuola _____ nell'a.s. _____ / _____

CHIEDONO

alla S.V., previo accertamento della disponibilità del posto, il cambio di indirizzo di studio per
il/la proprio/a figlio/a al Vostro Liceo Classico Scientifico

Scienze Applicate Scienze Umane Economico Sociale

Linguistico con lingue _____
per il seguente motivo: _____.

Dichiarano, inoltre, di non aver presentato e di non presentare per il corrente anno scolastico
analoga domanda d'iscrizione in altro Istituto. A tal fine, allegano alla presente (barrare solo le
voci di interesse):

- nulla osta* della scuola di provenienza (qualora l'alunno/a è stato promosso a giugno) o attestato
provvisorio (qualora a giugno l'alunno/a è stato/a sottoposto/a alla sospensione del giudizio);
- attestato di titolo di studio conseguito immediatamente inferiore (se in possesso di tale titolo);
- copia delle pagelle e i programmi relativi agli anni di scuola secondaria di secondo grado
frequentati;
- Ricevuta di versamento di € 12,09 relativo alla tassa per esami integrativi/idoneità F24 CAUSALE
TSC3.

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE - Ai sensi dell'art. 155 del codice civile, poiché anche in caso di affido
congiunto, le decisioni importanti relative all'istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i
genitori. Nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma genitore 1: _____ Firma genitore 2: _____

² Il presente modello, compilato in ogni sua parte e in modo leggibile, va trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
mcp09000r@istruzione.it, corredato di fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti. I dati riportati nel seguente
modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, del GDPR - Regolamento n.679/2016 e del D. Lgs n. 101 del 10/08/2018.